

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981, recante istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, che ha accentrato le competenze in materia di formazione statistica presso la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle


Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che ha previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto l'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale stabilisce che al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse e che le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti. Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza;

Visto, inoltre, l'articolo 21, comma 6, del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 21 e che fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le attività formative e amministrative degli organismi soppressi siano regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Scuola nazionale dell'am-



ministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerate le risorse stanziare iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio a legislazione vigente;

Visti gli Accordi stipulati tra le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi e la Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del citato articolo 21, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. Marianna Madia;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. La Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa e di progetto, in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

Art. 2.

Risorse strumentali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nella detenzione dell'immobile, già in uso alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, sito in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla medesima data.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi derivanti dai contratti in essere connessi all'immobile di cui al comma 1 e pone in essere le procedure negoziali eventualmente necessarie.

3. Gli altri immobili utilizzati dalle Scuole ed Istituti di formazione soppressi dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ove non necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni di riferimento, sono rilasciati con avvio immediato delle necessarie procedure.


4. I beni mobili, ivi compresi quelli di natura informatica, presenti nell'immobile sito in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24, sono assegnati alla Scuola nazionale dell'amministrazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla medesima data.

5. Della consegna dell'immobile di cui al comma 1 è redatto apposito verbale, predisposto in doppio originale. Il verbale contiene inoltre gli elenchi inerenti i beni mobili e i beni strumentali assegnati ai sensi del comma 4.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del precedente articolo 1, sono assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, le risorse destinate all'attività di formazione stanziare sui pertinenti capitoli iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa per gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto (Tabelle A, B, C, D ed E) che ne costituiscono parte integrante ad eccezione della quota destinata all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.



Alla Scuola nazionale dell'amministrazione vengono, altresì, trasferite le risorse finanziarie per le spese di natura obbligatoria relativa al personale di cui al comma 4 del citato articolo 21 nonché alle spese di funzionamento relative all'immobile trasferito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Per la liquidazione dei rapporti già in capo alla soppressa Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti aperti e intestati alla soppressa scuola.

3. I conti correnti di cui al comma 2, rimangono aperti fino alla definitiva chiusura delle operazioni di rendicontazione e di regolazione della gestione relativa all'esercizio finanziario 2014.

4. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui citati conti correnti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al termine delle operazioni di chiusura della rendicontazione di cui al comma precedente, per essere eventualmente riassegnate:

a) alla Scuola nazionale dell'amministrazione per corrispondere le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti giuridici, contratti e convenzioni in cui la Scuola subentra;

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal presente decreto, subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di cui sono titolari le Scuole e gli Istituti soppressi.

2. Con specifici accordi, le Amministrazioni di riferimento delle Scuole sopresse possono concedere alla Scuola nazionale dell'amministrazione, in uso gratuito, immobili o porzioni di essi, già utilizzati dalle Scuole di formazione sopresse e non dismessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente

decreto, per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. All'esito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, eventuali economie in relazione alle risorse trasferite ai sensi del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, viene autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni compensative al fine di dare attuazione al presente decreto.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere apportate le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2015

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.
ne - Prev. n. 751




Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze					
Capitolo	Piano gestionale	Denominazione	Risorse da trasferire		
			2015	2016	2017
3937	1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.751.178	3.591.927	3.489.262
3935	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	754.216	754.216	754.216
7394	1	SOMME DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER ESSERE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ANCHE RIVOLTE ALLA DIFFUSIONE DEL "MADE IN ITALY"	400.000	400.000	400.000




Tabella B - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

		Risorse da trasferire			
Capitolo	Piano gestionale	Denominazione	2015	2016	2017
1245	12	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI	98.636	250.000	250.000
1245	14	SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IVI COMPRESSE LE ATTREZZATURE ED I RELATIVI ONERI DI INSTALLAZIONE FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, IVI COMPRESSE LO SVILUPPO DELL' ONLINE LEARNING. SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, DI PUBBLICAZIONI, IVI COMPRESSE QUELLE DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI; SPESE PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO.	6.301	6.410	6.392




Tabella C - Ministero dell'Interno

		Risorse da trasferire			
Capitolo	Piano gestionale	Denominazione	2015	2016	2017
2920	13	SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	119.126	119.126	119.126
2947	13	SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	84.800	84.800	84.800




Tabella D - Ministero della Difesa

		Risorse da trasferire			
Capitolo	Piano gestionale	Denominazione	2015	2016	2017
1265	7	<p>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA.</p>	260.000	260.000	260.000




Tabella E Ministero dell'economia e delle finanze - ISTAT					
		Risorse da trasferire			
Capitolo	Piano gestionale	Denominazione	2015	2016	2017
1680	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	120.874	130.000	130.000

